



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 08/03/2018 n. 9

OGGETTO: ALIQUOTE TASI 2018 - RICONFERMA -

L'anno Duemiladiciotto il giorno Otto del mese di Marzo alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta PUBBLICA, i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	PAOLUCCI	MARIO	CONSIGLIERE	Si
2	TOMBOLINI	GIANLUIGI	SINDACO	Si
3	CALDUCCI	GABRIELE	CONSIGLIERE	Si
4	IPPOLITI	ROSSANA	CONSIGLIERE	Si
5	ROSSI	ROBERTA	CONSIGLIERE	No
6	BRACONI	ROMINA	CONSIGLIERE	Si
7	CARLETTI	GLORIA	CONSIGLIERE	Si
8	SAMPAOLESI	MARCO	CONSIGLIERE	Si
9	CASALI	CORRADO	CONSIGLIERE	Si
10	CARLETTI	MARZIO	CONSIGLIERE	No
11	SELVA	ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Si
12	MISITI	GIUSEPPE	CONSIGLIERE	No
13	TROIANO	PRIMIANO	CONSIGLIERE	No
		Presenti N. 9	Assenti N. 4	

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lett. a, del D. Lgs 267/2000) il Segretario Comunale DOTT.SSA FABIOLA CAPRARI.

Assume la Presidenza il Signor TOMBOLINI GIANLUIGI

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
CASALI CORRADO, CARLETTI GLORIA e SELVA ALESSANDRO



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, intervengono l'assessore Calducci e il consigliere Selva. Risponde il Sindaco.

Il tutto come riportato integralmente nel verbale della seduta al quale si fa riferimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta n. 20 del 30.01.2018;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,....., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 con il quale è stato differito al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017), riconferma per il 2018 come per il 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tasi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2014;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

RILEVATO che:

- L'art. 1 comma 14 della Legge di Stabilità 2016 L. 208/2015 ha modificato l'art. 1 comma 669 della L. 147/2013 e pertanto, il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati, fatta eccezione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 5 n. 3 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che l'art. 3 del regolamento comunale TASI, rinvia alla deliberazione annuale di determinazione delle aliquote del tributo stesso, l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri ;

Vista l'elencazione analitica dei predetti servizi, riportata all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

CONSIDERATO che:

- si propone al Consiglio comunale di riconfermare per il 2018 le aliquote IMU approvate nel 2017 come di seguito riportato:

B – 0,5% a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati, con contratto registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purchè sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

C – 0,46% a favore di quei soggetti che siano proprietari di immobili concessi in uso gratuito a



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

parenti in linea retta e collaterale entro il 1° grado. Per beneficiare di tale agevolazione il soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare lo stesso quale abitazione principale, avervi, pertanto, la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno tre persone conviventi. I proprietari interessati dovranno produrre, pena la decadenza dell'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta, autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di trovarsi nelle condizioni suddette. Sono fatte salve tutte le dichiarazioni già presentate, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

D) – 1,06% per le aree edificabili;

E) – 0,90% per gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C/1 (negozi), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), D/1 (opifici), D/2 (Alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività commerciale), purchè il soggetto passivo dell'imposta coincida con il soggetto che vi svolge l'attività e sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

F) – 0,95% aliquota ordinaria base per tutti gli immobili al di fuori dei casi di cui sopra;

DATO ATTO che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- ai fini Tasi, invece, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento; i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- dal 2016 sono esenti anche dalla TASI le abitazioni principali, compresa la «quota inquilini» dovuta dall'occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l'immobile come prima casa.
- Dal 2016 rimane l'imposta (e un residuo Imu del 4 per mille) su abitazioni signorili, case storiche e ville.
- Dal 2016 vengono assimilati all'abitazione principale ai fini dell'esenzione TASI (che resta quella dove dimora e risiede il possessore): la casa assegnata al coniuge dopo separazione legale; gli



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica; gli alloggi sociali; le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate.

- Dal 2016 viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;

- dal 2016 non pagano Imu a parte "gli imbullonati" se inseriti in immobili di categoria D e E la cui rendita include il valore dei macchinari e degli impianti connessi al procedimento di produzione.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente:

* 2 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze di categoria A/1, A/8 e A/9, non rientranti nell'esenzione, come identificate ai fini IMU;

* 1,1 per mille su tutte le altre tipologie di immobile, ad eccezione delle aree edificabili per le quali l'aliquota è pari a 0 (zero) per effetto del comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147;

* Detrazione € 50,00 per ciascun figlio, di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per i casi in cui la stessa non rientri nell'esenzione. L'importo complessivo non può superare l'importo massimo di euro 200,00.

TENUTO CONTO che:

- L' aliquote anzidetta rispetta tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie imponibile	Aliquota TASI 2018	Aliquota IMU 2018	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2018
A)Abitazioni principali	esenti	esenti		
B)Abitazione principale A/1, A/8 e A/9	2 per mille	4 per mille	6 per mille	
C)Immobili locati	1,1 per mille	5 per mille	6,1 per mille	10,6 per mille
D)Immobili in	1,1 per mille	4,6 per mille	5,7 per mille	10,6 per mille



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

comodato				
E) Aree edificabili	0	10,6 per mille		10,6 per mille
F) immobili produttivi di cui sopra	1,1 per mille	9 per mille	10,1 per mille	10,6 per mille
G) tutti gli altri immobili	1,1 per mille	9,5 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 557.500,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 30,75 %, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 557.500,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) – Allegato 1)	€ 1.812.769,49
Differenza (B-A)	€ 1.255.269,49
Percentuale di finanziamento dei costi	30,75%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 22 aprile 2014, esecutiva, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la dipendente Maria Teresa Di Nicola è stata nominata funzionario responsabile dell'IUC;

Visto il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f);



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal dott. Maria Teresa Di Nicola, Responsabile Ufficio Tributi, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal P. Az.le Alfio Camillucci, Responsabile ufficio ragioneria, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Con votazione resa mediante alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:

- Consiglieri presenti	n. 9
- voti favorevoli	n. 8
- voti contrari	n. 1 (Selva)
- Astenuti	n. /

DELIBERA

1) Di APPROVARE, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) riconfermando quelle del 2018:

* 2 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze di categoria A/1, A/8 e A/9, come identificate ai fini IMU;

* 1,1 per mille su tutte le altre tipologie di immobile, ad eccezione delle aree edificabili per le quali l'aliquota è pari a 0 (zero) per effetto del comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147;

* Detrazione € 50,00 per ciascun figlio, di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per i casi in cui la stessa non rientri nell'esenzione. L'importo complessivo non può superare l'importo massimo di euro 200,00.

2) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 30,75%;

3) Dopodiché, stante l'urgenza, con separata unanime votazione favorevole palesamente espressa per alzata di mano, dai nove consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

- Consiglieri presenti	n. 9
- voti favorevoli	n. 8
- voti contrari	n. 1 (Selva)
- Astenuti	n. /

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FABIOLA CAPRARI

IL PRESIDENTE
TOMBOLINI GIANLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

attesta

che la presente deliberazione:

(x) Sara' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della L.18.6.2009 n.69) per quindici giorni consecutivi dal 13/03/2018 al giorno 28/03/2018

Numana li 13/03/2018

Il Responsabile del Servizio
TASSOTTI STEFANIA
